




COMUNE DI VENEZIA

Compatibilità PRG/PAT ai sensi dell'art.48 comma 5 bis L.R. 11/2004 Relazione e disposizioni operative



COMISSARIO STRAORDINARIO

Vittorio Zappalorto

**SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO CON
DELEGA ALL'URBANISTICA**

Michele Scognamiglio

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Direttore: Oscar Girotto

Delibera del Commissario straordinario nella competenza
del Consiglio Comunale n°del.....

Redazione a cura di:

Gabriele Antonangeli

Marco Bordin

Giuliana Isabella Carletto

Oscar Girotto

Brigida Pagani

Cecilia Rossettini

Flavia Tassan Lugrezin

INDICE

COMPATIBILITA' PRG/PAT

Relazione.....	3
----------------	---

COMPATIBILITA' PRG/PAT

Disposizioni operative	9
Compatibilità	11
Compatibilità Condizionata	13
Contrasto	19
Temi da disciplinare con specifica "Variante n.1 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art.18 della LR 11/04, relativa ai Coni Visuali e ai nuovi Edifici con tipo di intervento codificato individuati dal PAT – Ambiti di Terraferma, Lido e Pellestrina"	21
Specifiche sul tema del rischio idrogeologico.....	23

COMPATIBILITA' PRG/PAT
Relazione

La redazione della tavola di compatibilità PRG/PAT si è resa necessaria a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), la cui efficacia dà il via ad un momento di transizione in attesa della redazione del Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art.18 L.R. 11/2004, al fine di definire i diversi livelli di compatibilità delle zonizzazioni del PRG vigente con le previsioni del nuovo piano.

Il 30 settembre 2014 è stato approvato, in conferenza di servizi decisoria svoltasi in Comune di Venezia e successivamente ratificata con Delibera di Giunta Provinciale di Venezia n°128 del 10 ottobre 2014, il **Piano di Assetto del Territorio** del Comune di Venezia, redatto secondo le disposizioni della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. A seguito della ratifica il PAT è stato pubblicato sul B.U.R. n. 105 del 31 ottobre 2014 e dopo 15 giorni dalla pubblicazione, in data 15 novembre 2014 è divenuto efficace.

La Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 48 comma 5 bis, definisce che *"A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi"*.

Nella "Relazione istruttoria" della Provincia di Venezia, allegata al Verbale della Conferenza di servizi per l'approvazione del PAT si riporta quanto segue:

"Dal momento in cui il presente P.A.T. verrà approvato, il P.R.G. vigente acquisterà il valore e l'efficacia del Piano degli Interventi (P.I.) per le sole parti compatibili con il P.A.T. (ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L.R. 11/2004). Come evidenziato nella presente relazione istruttoria, vista la particolare complessità del territorio del Comune di Venezia e la compresenza di più strumenti urbanistici vigenti, si consiglia, a seguito dell'approvazione del P.A.T., la redazione di una cartografia semplificata atta a facilitare la lettura delle componenti del P.R.G. che rimarranno vigenti a seguito dell'approvazione del P.A.T al fine di chiarire:

- le parti di P.R.G.C. vigente, non in contrasto con il PAT approvato;*
- le parti di PRG vigente stralciate dal PAT approvato e pertanto in contrasto con esso."*

Il Comune di Venezia è dotato di un primo Piano Regolatore Generale adottato dal Commissario Prefettizio il 20 marzo 1959 e approvato con D.P.R. 17 dicembre 1962.

Vista la complessità del territorio e le caratteristiche geo-morfologiche, socio-economiche e insediative di ambiti territoriali disomogenei tra loro (la Città Antica, la Terraferma, Porto Marghera, le Isole della laguna, i Litorali) l'amministrazione del Comune di Venezia ne ha definito l'assetto pianificatorio attraverso la redazione di diverse e successive varianti il cui insieme rappresenta il piano regolatore generale vigente.

Il Comune di Venezia ha in questo modo adeguato l'intera sua strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale, e in particolare al vigente Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) che, ai sensi dell'art. 55 delle norme tecniche dispone che tale adeguamento può avvenire *"oltre che con un'unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei"*;

A questo proposito la Regione del Veneto si è espressa attraverso un parere formale prot. n. 261714 del 5 giugno 2012 che attesta la cessazione delle competenze della Commissione di Salvaguardia per Venezia per tutti gli atti pianificatori del Comune di

Venezia e l'adeguamento al P.A.L.A.V. di tutti gli strumenti sopra elencati, a copertura di tutto il territorio comunale.

Il presente dispositivo dunque, facendo proprie le disposizioni della L.R. 11/2004 (*"A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi"*), conferma la vigenza delle varianti al piano regolatore generale, confermando di fatto le zonizzazioni in esse previste dove compatibili con il PAT.

Con l'approvazione del PAT, in riferimento all'art.53, la compatibilità, la compatibilità condizionata e il contrasto tra questo e il PRG, sono così disciplinate:

Compatibilità:

(1) Quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT in quanto attuano quanto previsto dal PAT e/o sono coerenti con gli obiettivi che lo stesso persegue o comunque non ne impediscono la futura attuazione.

NOTA:

Si applicano le norme delle VPRG vigenti.

(2) Quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT ma lo strumento successivo (PI) o eventuali PUA potrebbero modificare le zonizzazioni previste introducendo nuovi indici edificatori e nuove funzioni insediative.

NOTA:

Si applicano le norme delle VPRG vigenti tenendo conto che, attraverso PI, potranno essere introdotte diverse trasformazioni fisico-funzionali previste dagli indirizzi del PAT.

Compatibilità condizionata:

Quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT, ma l'attuazione degli interventi richiede una preventiva progettazione urbanistica di dettaglio, che consenta una più puntuale valutazione degli aspetti urbanistici, sia morfologici che funzionali, attraverso l'applicazione delle condizioni di compatibilità previste dal PAT.

In questo caso le norme del PAT vengono applicate limitatamente alle condizioni espressamente citate nel presente dispositivo, considerando che altre prescrizioni del PAT sono riferibili in particolare ad ambiti trattati dalle norme di adeguamento al P.A.L.A.V. già contenute negli strumenti di pianificazione (VPRG) vigenti.

NOTA:

Si applicano le norme delle VPRG vigenti e le condizioni derivate dagli articoli delle Norme Tecniche del PAT di seguito riportate con le relative note.

Contrasto:

Quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono incompatibili con il P.A.T. per il tipo di zonizzazione del PRG o in quanto la loro attuazione, senza le previsioni del PI in coerenza con il PAT, impedirebbe l'attuazione degli obiettivi del PAT stesso.

NOTA:

Si applica il regime normativo delle zone agricole, in quanto aree non pianificate ai sensi dell'art.33 comma 2 della LR 11/04.

Specifiche sul tema del rischio idrogeologico

Per ribadire l'importanza e l'attenzione ai temi del rischio idrogeologico, **rimangono comunque in vigore su tutto il territorio comunale gli Artt.15 e 16 delle Norme Tecniche del PAT e in particolare le "Norme Tecniche - Allegato B : Compatibilità geologica ai fini urbanistici e dissesto idrogeologico" e la "Relazione di compatibilità idraulica" del PAT, già utilizzate nella prassi istruttoria dei procedimenti urbanistici ed edilizi di competenza del Comune di Venezia.**

Questo in adempimento a quanto disposto dalla Provincia di Venezia che, nella relazione istruttoria della Conferenza dei Servizi di approvazione del PAT, in riferimento all'argomento recita quanto segue:

- *venga redatto il Piano delle acque ai sensi dell'art.15 del PTCP;*
- *venga recepito quanto già presente all'interno del P.R.G. in tema di invarianza idraulica con riferimento anche alle ordinanze del Commissario delegato ex OPCM 3621/2011;*
- *vengano considerati i contenuti riportati nella relazione geologica.*

Considerato che la Compatibilità tra il PRG vigente e il PAT riscontra specifiche problematiche di gestione dovute all'indeterminatezza delle prescrizioni relative ai "Coni Visuali" e agli "Edifici e complessi monumentali, di interesse storico-testimoniale e Ville Venete" (per lo specifico caso degli edifici con tipo di intervento codificato relativo all'ambito della terraferma), si è ritenuto necessario trattare i suddetti temi in un apposito dispositivo. Pertanto i **Coni visuali** di cui all'art.11 d) del PAT e i nuovi **Edifici con tipo di intervento codificato** di cui all'art. 21 del PAT vengono definiti e disciplinati nella **"Variante n.1 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art.18 della LR 11/04 relativa ai Coni Visuali e ai nuovi Edifici con tipo di intervento codificato individuati dal PAT – Ambiti di Terraferma, Lido e Pellestrina"** da adottare contestualmente alla presente delibera con separato provvedimento.

Di seguito sono riportati gli elenchi dei temi e delle relative disposizioni operative da applicare e sovrapporre alle norme degli strumenti di pianificazione VPRG vigenti.

Le perimetrazioni degli ambiti sui quali applicare le condizioni sono rilevabili negli elaborati grafici allegati :

- **Tav.1:** "Compatibilità PRG/PAT", n.11 elaborati in scala 1:10.000
- **Tav.1a:** "Condizioni di Compatibilità", n.11 elaborati in scala 1:10.000
- **Tav. 2:** "Specifiche sul tema del rischio idrogeologico", n.11 elaborati in scala 1:10.000

Fanno parte delle specifiche sul rischio idrogeologico anche i seguenti elaborati del PAT:

- **Norme Tecniche - Allegato B: Compatibilità geologica ai fini urbanistici e dissesto idrogeologico**
- **Relazione di compatibilità idraulica**

COMPATIBILITA' PRG/PAT
Disposizioni operative

COMPATIBILITA'

	<p>Nella Tav.1 "Compatibilità PRG/PAT" sono individuati gli ambiti soggetti a Compatibilità (1).</p> <p><i>Si applicano le norme delle VPRG vigenti.</i></p>
---	---


	<p>Nella Tav.1 "Compatibilità PRG/PAT" sono individuati gli ambiti soggetti a Compatibilità (2) che ricadono nei seguenti temi del PAT:</p> <ul style="list-style-type: none">- Art. 26 Aree di urbanizzazione consolidata- Art. 29 Aree di riqualificazione e/o riconversione- Art. 30 Linee preferenziali di sviluppo insediativo- Art. 32 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi <p><i>Si applicano le norme delle VPRG vigenti tenendo conto che, attraverso PI, potranno essere introdotte diverse trasformazioni fisico-funzionali previste dagli indirizzi del PAT.</i></p>
---	---


COMPATIBILITA' CONDIZIONATA

	<p>Nella Tav.1 "Compatibilità PRG/PAT" sono individuati gli ambiti soggetti a Compatibilità Condizionata le cui Condizioni sono puntualmente individuate nella Tav.1a "Condizioni di Compatibilità".</p> <p><i>Si applicano le norme delle VPRG vigenti e le Condizioni derivate dagli articoli delle Norme Tecniche del PAT.</i></p>
--	--

CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' (Tav. 1a "Condizioni di Compatibilità")


non rappresentata	<p>Condizione derivata da Art. 4 Attuazione del piano e disposizioni generali per il P.I.</p> <p>In relazione al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS n. 13 del 26/02/2014 ed in considerazione dell'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale del PAT, si prescrive:</p> <p>che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:</p> <ul style="list-style-type: none">- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi. <p>NOTA <i>Questa condizione, non graficizzabile, è riferita alle modalità di redazione dei progetti di nuova viabilità, di competenza comunale o sovracomunale, esterna ai centri abitati.</i></p>
-------------------	---

	<p>Condizione derivata da Art. 11 Invarianti di natura paesaggistica</p> <p>a) Ambiti territoriali di importanza paesaggistica</p> <p>Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni fatti salvi le insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di strutture ricettive e di esercizi pubblici.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 11 Invarianti di natura paesaggistica</p> <p>b) Contesti figurativi</p> <p>All'interno dei contesti figurativi non sono ammesse nuove edificazioni; tali aree sono comunque computabili per l'edificazione delle aree finitime.</p> <p>Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti. All'interno dei contesti figurativi posti in adiacenza a viabilità di connessione urbana e territoriale, non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.</p> <p>Sono vietati tutti gli interventi che possano alterare la percezione delle eccellenze esistenti da tutelare.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 12 Invarianti di natura ambientale</p> <p>a) Laguna viva</p> <p>Sono vietati interventi di bonifica idraulica, fatti salvi quelli finalizzati al recupero paesistico-ambientale di discariche esistenti, e per le necessità di espansione della città storica. Sono vietati gli interventi di riduzione e/o di chiusura degli specchi d'acqua, delle velme e delle barene, delle aree a canneto e delle zone umide generalmente intese salvo per le necessità di espansione della città storica.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 12 Invarianti di natura ambientale</p> <p>b) Casse di colmata</p> <p>Sono consentiti unicamente interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e miglior gestione dell'ambiente e all'attività di studio e ricerca scientifica. In particolare sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -movimenti di terreno e scavi con l'esclusione di quanto consentito ai sensi del presente articolo; -introduzioni di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni negative all'ecosistema; -raccolta,asportazione e danneggiamento della flora spontanea ai sensi della L.R. 15 novembre 1974, n.53 e successive modifiche e integrazioni.

	<p>Condizione derivata da Art. 12 Invarianti di natura ambientale</p> <p>c) Velme e barene</p> <p>Sono vietati interventi di bonifica idraulica e di colmata nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche, fatti salvi gli interventi per la manutenzione e per la realizzazione delle reti di pubblico interesse. Sono inoltre vietati interventi che pregiudichino la consistenza, lo stato dei luoghi interessati dai canneti, fatta salva la tradizionale attività del taglio della canna.</p> <p>La formazione di nuove barene è consentita sulla base degli obiettivi idraulici da perseguire, tenendo conto della morfologia storica lagunare.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 12 Invarianti di natura ambientale</p> <p>d) Valli da pesca e peschiere di terra</p> <p>d.2. Peschiere di terra</p> <p>E' fatto divieto di alterare la morfologia propria delle peschiere di terra esistenti, fatti salvi gli interventi di manutenzione volti alla conservazione dell'ambiente.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 12 Invarianti di natura ambientale</p> <p>f) Pinete litoranee, dune consolidate, boscate e fossili</p> <p>f.1. Pinete litoranee</p> <p>Fino all'adeguamento del P.I. alle presenti norme, è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli; per i manufatti esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 12 Invarianti di natura ambientale</p> <p>f) Pinete litoranee, dune consolidate, boscate e fossili</p> <p>f.2. Dune consolidate, boscate e fossili</p> <p>E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune, incluse le prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali.</p> <p>E' ammessa la manutenzione e l'adeguamento delle reti tecnologiche, previa definizione delle misure da adottare contestualmente per la tutela e/o il ripristino dell'ambiente.</p> <p>Per i manufatti esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.</p>

	<p>All'interno dei siti Natura 2000 nelle aree di nidificazione di fraticello (Sternula albifrons) e fraticello (Sternula albifrons) di norma non è consentita la pulizia degli arenili con mezzi meccanici.</p> <p><u>NOTA</u> <i>La condizione vale fino all'approvazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'isola del Lido adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 07.05.2007.</i></p>
   	<p>Condizione derivata da Art. 12 Invarianti di natura ambientale</p> <p>i) Corridoi ecologici</p> <p>Nel caso di corridoi ecologici costituiti da corsi d'acqua (fiumi, scoli consortili, canali, fossi o capofossi) all'esterno delle aree urbanizzate non sono consentite nuove edificazioni, che possano impedire la continuità alle vie di transizione della fauna, per una profondità misurata dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale o della riva, di ml 50 per i fiumi e di ml 10 per le altre tipologie di corsi d'acqua.</p> <p><u>NOTA</u> <i>La condizione si applica nelle fasce di rispetto individuate nella Tav.1 "Compatibilità PRG/PAT" e nella Tav.1a "Condizioni di Compatibilità".</i></p> <p>La realizzazione di nuove infrastrutture o gli interventi su quelle esistenti devono assicurare la continuità alle vie di transizione della fauna mediante specifici interventi di mitigazione dell'impatto ambientale di ripristino delle condizioni di permeabilità (varchi, ponti ecologici, ecodotti).</p> <p><u>NOTA</u> <i>La condizione si applica a tutti i corridoi ecologici.</i></p>
	<p>Condizione derivata da Art. 12 Invarianti di natura ambientale</p> <p>j) Aree umide minori</p> <p>Sono vietati interventi di bonifica idraulica, fatti salvi quelli finalizzati al recupero paesistico-ambientale.</p> <p>Sono consentite operazioni di ripristino degli ambienti e/o manutenzione dei canali a fini idraulici, di vivificazione.</p>

	<p>Condizione derivata da Art. 21 Edifici e complessi monumentali, di interesse storico-testimoniale e Ville Venete</p> <p>Per gli edifici individuati nella Tav.1a “Condizioni di Compatibilità” e non ricompresi tra gli edifici con intervento codificato individuati del P.R.G. vigente, saranno ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo così come codificati dalle N.T.S.A. del P.R.G. vigente.</p> <p><u>NOTA</u> <i>La condizione si applica agli edifici individuati da PAT non disciplinati nella “Variante n.1 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art.18 della LR 11/04, relativa ai Coni Visuali e ai nuovi Edifici con tipo di intervento codificato individuati dal PAT – Ambiti di Terraferma, Lido e Pellestrina”.</i></p>
	<p>Condizione derivata da Art. 22 Pertinenze scoperte da tutelare</p> <p>Sulle pertinenze scoperte da tutelare, individuate nella Tav.1a “Condizioni di Compatibilità”, sono ammessi solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro, nonché quelli volti alla tutela delle essenze arboree di pregio e al ripristino e/o conservazione dell’integrità figurativa originaria e degli aspetti caratterizzanti quell’ambito territoriale.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 28 Opere incongrue ed elementi di degrado</p> <p>Per le opere individuate nella Tav.1a “Condizioni di Compatibilità” sono consentite unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 30 Linee preferenziali di sviluppo insediativo</p> <p>Al fine di prevenire interferenze all’assetto idrogeologico, nell’ambito dei nuovi sviluppi insediativi localizzati entro un raggio di m. 300 dal SIC-ZPS IT3250010 Bosco di Carpenedo, la possibilità di realizzare volumi interrati ad una profondità superiore a m. 2 dal piano campagna è subordinata alla preventiva dimostrazione di non alterazione dell’assetto idrogeologico, mediante specifico studio e monitoraggio dei livelli piezometrici.</p> <p><u>NOTA</u> La condizione si applica all’ambito limitrofo al bosco di Carpenedo.</p>

	<p>Condizione derivata da Art. 34 Attrezzature e servizi di maggior rilevanza</p> <p>Gli interventi previsti nelle aree per Attrezzature e servizi di maggior rilevanza dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 35 Infrastrutture e mobilità</p> <p>Gli interventi previsti dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS.</p>
	<p>Condizione derivata da Art. 42 Elementi della rete ecologica</p> <p>E' consentita l'approvazione di P.U.A., relativi alle linee di sviluppo insediativo, che interessino ambiti SIC/ZPS nonché le aree a questi circostanti (considerando cautelativamente una distanza di mt. 500 dalla loro delimitazione), solo previa valutazione di incidenza ambientale con esiti positivi.</p>

CONTRASTO

	<p>Nella Tav.1 “Compatibilità PRG/PAT” sono individuati gli ambiti soggetti a Contrasto che ricadono nel seguente tema PAT:</p> <ul style="list-style-type: none">– Art. 30 Linee preferenziali di sviluppo insediativo <p><i>Si applica il regime normativo delle zone agricole, in quanto aree non pianificate ai sensi dell’art.33 comma 2 della LR 11/04.</i></p>
---	--

TEMI DA DISCIPLINARE CON SPECIFICA “VARIANTE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART.18 DELLA LR 11/04, RELATIVA AI CONI VISUALI E AI NUOVI EDIFICI CON TIPO DI INTERVENTO CODIFICATO INDIVIDUATI DAL PAT – AMBITI DI TERRAFERMA, LIDO E PELLESTRINA”.

	<p>Nella Tav.1 “Compatibilità PRG/PAT” sono individuati gli ambiti che ricadono nei seguenti temi PAT:</p> <ul style="list-style-type: none">- Art. 11 Invarianti di natura paesaggistica d) Coni visuali- Art. 21 Edifici e complessi monumentali, di interesse storico-testimoniale e Ville Venete <p><i>Si applica il regime normativo definito nella “Variante n.1 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art.18 della LR 11/04, relativa ai Coni Visuali e ai nuovi Edifici con tipo di intervento codificato individuati dal PAT – Ambiti di Terraferma, Lido e Pellestrina”</i></p>
---	---

SPECIFICHE SUL TEMA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Nella Tav.2 “Specifiche sul tema del rischio idrogeologico”, sono rappresentati gli ambiti relativi agli artt. 15 e 16 delle Norme Tecniche del PAT sotto riportati, come già individuati nella Tavola 3 di progetto “Carta delle Fragilità” del PAT.

Hanno valore normativo, su tutto il territorio comunale, gli Artt. 15 e 16 delle Norme Tecniche del PAT e in particolare le “Norme Tecniche - Allegato B : Compatibilità geologica ai fini urbanistici e dissesto idrogeologico” e la “Relazione di compatibilità idraulica” del PAT, già utilizzate nella prassi istruttoria dei procedimenti urbanistici ed edilizi di competenza del Comune di Venezia.

Art. 15 Fragilità e compatibilità ai fini dell’utilizzo del territorio

Il P.A.T., nella Tavola 3 di progetto, individua la compatibilità idrogeologica delle aree secondo la classificazione di idoneità sottoelencata.

Aree idonee

Sono valutate idonee all'utilizzazione urbanistica le aree di terraferma costituite in prevalenza da depositi naturali limoso argillosi e sabbiosi aventi medio-buone risposte geotecniche seppur variabili nello spazio, caratterizzate da buone condizioni di drenaggio naturale e con corpi idrici recettori non a rischio idraulico.

Quando le Aree Idonee si presentano sovrapposte con le aree soggette a dissesto idrogeologico e precisamente con le aree esondabili o a ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica, nelle zone di sovrapposizione devono essere ritenute valide le specifiche tecniche, a carattere idraulico, stabilite nel successivo articolo 16 e relative prescrizioni.

Aree idonee a condizione A

Sito di Interesse Nazionale e Aeroporto

Si tratta di aree emerse, imbonite con depositi eterogenei e di provenienza frequentemente antropica facenti parte per lo più del Sito di Interesse Nazionale “Venezia-Porto Marghera” (ex art. 1 L. 426/98 ed ex D.M. 23.02.2000) e delle piste dell’Aeroporto Marco Polo.

Tali aree sono caratterizzate da un ampio spessore di materiale di riporto, costituito prevalentemente da sabbie, limo ed argilla in proporzioni variabili, ed anche, come nel caso di Porto Marghera da materiali inerti (ghiaia, sabbia, laterizi ecc.) e depositi di origine industriale.

Aree idonee a condizione B

Centro Storico e Isole della Laguna

Si tratta di aree di terrapieno costituite da materiali eterogenei di riporto antropico presenti nelle isole lagunari, nel centro storico di Venezia e nei lidi e nelle isole minori, costituite da materiale di riporto di origine naturale.

Aree idonee a condizione C

Area lagunare sommersa comprese barene, velme canali lagunari

Si tratta di aree ricadenti all'interno dell'ambito lagunare, costituite in prevalenza da materiali fini limo-argillosi, depositi organici, sabbie e sabbie limose appartenenti ai lidi ed agli antichi delta endolagunari: barene, velme, valli da pesca e strutture antropiche connesse (arginature e terrapieni), aree lagunari sommerse e canali lagunari.

Aree idonee a condizione D

Aree litorali ed isole emerse

Sono aree lagunari emerse costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali. Sono le aree dei lidi, dei delta tidali e dell'isola di Sant'Erasmo.

Aree idonee a condizione E

Aree con caratteristiche geotecniche scadenti

Sono le aree contraddistinte da scadenti proprietà geotecniche del sottosuolo: argilla con spessori medio-elevati (in genere superiori o uguali a 10 m.), sedimenti organici a tessitura fine e aree di recente bonifica.

Rientrano in questa condizione le zone di terraferma poste a nord-est dell'aeroporto Marco Polo in località Ca' Noghera costituite da limi argillosi, argille limose, limi e argille di deposito palustre, soggiacenti al livello mare di recente bonifica e di colore marrone grigiastro, più o meno scuro in relazione allo stato di ricchezza della sostanza organica, umidità e trasformazione in seguito ai lavori di bonifica, e le aree delle valli da pesca nell'isola di Sant'Erasmo, l'area a nord ovest della Palude del Vigno e la cassa di colmata presso Motte di Volpego.

Aree idonee a condizione F

Aree con corpi idrici ricettori a rischio idraulico

Sono le aree con corpi idrici recettori a rischio idraulico. Rientrano in questa condizione le zone di terraferma di Marocco lungo il corso del Dese, Asseggiano e Chirignago.

Aree idonee a condizione G

Aree con corpi idrici ricettori in trasformazione – Progetto Moranzani

Rientrano in questa condizione le zone di terraferma comprese tra località Catene e Marghera e le aree e con corpi idrici recettori in trasformazione, ovvero tali zone del territorio risulteranno caratterizzate dalle trasformazioni conseguenti la realizzazione del cosiddetto "Progetto vallone Moranzani".

Aree idonee a condizione H

Aree di discarica non attiva

Si tratta delle aree di discarica non attiva, interessate da progetti di recupero e riqualifica ambientale.

Sono così individuate le discariche di:

- Sacca San Mattia a Murano, tipologia 2A, non attiva;
- Località Malcontenta Marghera, tipologia 2B, non attiva.

Aree non idonee

Aree di discarica attiva

Si tratta delle aree di discarica attiva e segnalate dalla Regione Veneto per la redazione del Quadro Conoscitivo.

Sono state perimetrate le discariche di:

- Fusina, tipologia 2B, attiva;
- Via Moranzani, località Malcontenta, tipologia 2B, attiva.

Prescrizioni

Nell'Allegato B alle presenti norme sono contenute le specifiche prescrizioni per le aree sopra descritte e le condizioni per l'edificabilità sulle stesse. L'Allegato contiene inoltre la puntuale descrizione delle caratteristiche geologiche e le caratteristiche tecniche per gli interventi.

Sono, inoltre, fatte salve e impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali il presente strumento urbanistico si conforma.

Art. 16 Aree soggette a dissesto idrogeologico

Per tutto il territorio della terraferma veneziana, in raccordo con il Piano delle Acque e in relazione a valutazioni idrauliche condotte in riferimento ad eventi meteorici aventi tempo di ritorno di cinquant'anni, il P.I. prevede, al fine di applicare il principio di "miglioria idraulica" e non meramente quello della "invarianza idraulica", di non mantenere lo stato di fatto laddove questo risulti caratterizzato da situazioni di sofferenza, bensì di tendere ad annullare le criticità mediante l'aumento di volumi di invaso ed eventuale diversione delle acque in recapiti diversi.

Pertanto oltre agli invasi vanno previste le seguenti ulteriori tipologie di opere:

- a) collettori idraulici per realizzare la modifica del recapito finale delle acque di pioggia (laddove gli attuali ricettori mostrassero inadeguatezza al ricevimento delle portate);
- b) impianti di sollevamento eventualmente seguiti da tubazioni prementi per garantire l'evacuazione delle portate anche in condizioni altimetriche non favorevoli. La costante manutenzione di tali opere idrauliche deve essere curata da parte dei relativi proprietari.

Il P.I. e i P.U.A. possono prevedere per la realizzazione di invasi e/o vasche di accumulo l'utilizzo di aree possedute dal Comune, anche in virtù di già attuate o attuande forme di perequazione, a condizione che ciò non comprometta l'utilizzazione di dette aree qualora queste siano destinate a servizi pubblici o di uso pubblico.

Sempre i P.I. e i P.U.A. prevedono che:

- le quote d'imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non comportino limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né producano una riduzione del volume di invaso preesistente, né tantomeno creino deflussi diretti verso aree limitrofe;
- il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione venga fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne;
- gli eventuali piani interrati, comunque da evitare, siano impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e siano possibili aperture, quali rampe o bocche di lupo, solo a quote superiori;
- siano evitate le tombature dei fossati, prevedendone la costante manutenzione, e i nuovi interventi edilizi rispettino le fasce di rispetto dei corsi d'acqua;
- le casistiche e le tipologie edilizie per cui va agevolata la realizzazione fuori terra dei locali adibiti ad autorimessa, ai fini di una migliore tutela idraulica degli insediamenti.

Prescrizioni

a) aree esondabili o a ristagno idrico (per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica)

Le prescrizioni vengono suddivise in prescrizioni generali che riguardano l'impostazione progettuale relativa agli strumenti urbanistici di attuazione ed in prescrizioni specifiche che entrano invece nel merito delle scelte dei progetti edilizi.

a1) Prescrizioni generali

Ciascuno strumento di attuazione del P.A.T. deve essere corredato di un progetto delle opere di invarianza idraulica e dedicata valutazione di compatibilità idraulica basata sui seguenti elementi principali di progetto.

Dati di input:

1. Tempo di ritorno dell'evento di riferimento: 50 anni;
2. Precipitazione di progetto: individuata dal Commissario per l'Emergenza ed adottata dagli enti preposti (Consorzi di Bonifica, Genio Civile e gestori di fognatura) nella "Analisi regionalizzata delle precipitazioni di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento".
3. Sono ammesse solo fognature di tipo separato:
 - le sole acque nere possono recapitare nelle reti fognarie di competenza di VERITAS;
 - le acque bianche devono recapitare nella rete idrografica superficiale, previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente;
4. I massimi rilasci idrici sulla rete superficiale a garanzia dell'invarianza idraulica dipendono dalla capacità di ricezione definita dal competente Consorzio di Bonifica.

In questa sede si forniscono dei valori di orientamento in funzione dello stato attuale dei corsi d'acqua ricettori assumendo:

- a) 10 l/s ha se il corpo idrico ricettore fa parte di quelli già serviti da una idonea infrastrutturazione idraulica;
- b) 1 l/s ha se il corpo idrico ricettore non ricade in quelli con adeguata infrastrutturazione idraulica;

(Le tabelle e la cartografia allegate in appendice alla Relazione di Compatibilità Idraulica, allegata al P.A.T., riportano il valore di riferimento da assumere relativamente al corso d'acqua interessato).

Qualora a seguito dell'attuazione di opere di ottimizzazione delle infrastrutture in ambiti in cui il corpo idrico ricettore attualmente non ricade in quelli con adeguata infrastrutturazione idraulica, i P.I., su conforme parere degli enti gestori competenti, può, per tali parti di territorio indicare come valore di rilascio idrico quello di cui alla precedente lettera a).

5. L'A.T.O. 6 Porto Marghera e le aree dell'A.T.O. 3 idonee a condizione G, fanno riferimento:
 - a. alla prescrizione di cui al punto 4.a, qualora le opere di riqualificazione previste nel progetto Moranzani siano già state realizzate, con valori dei volumi di invaso medi pari al minimo indicato nella tabella degli invasi specifici contenuta nella relazione "Valutazione della Compatibilità Idraulica";
 - b. alla prescrizione di cui al punto 4.b qualora le opere del progetto Moranzani non siano ancora realizzate; con valori di invaso medi pari al massimo riportato nella tabella degli invasi specifici ;
6. I volumi di invaso, che risultano determinati in appendice per ciascuno degli strumenti attuativi, possono essere raggruppati qualora gli strumenti attuativi ricadano all'interno di uno stesso bacino di scolo e si potrà prevedere un'opera complessiva.
Tale opera deve essere comunque concordata con i consorzi di Bonifica e può essere alternativa agli invasi.
7. Gli strumenti urbanistici, con corsi d'acqua ricettori in stato di sofferenza idraulica (non rientranti nel Progetto Moranzani) con limitazione nel rilascio idrico, prescrizione 4.b, una volta attuati interventi di ristrutturazione della rete per mezzo di nuove opere con adeguamento ad eventi pluviometrici caratterizzati da tempo di ritorno pari a 50 anni, potranno far riferimento alla prescrizione di cui al punto 4.a.

a2) Prescrizioni specifiche

Le misure compensative o mitigatorie sono costituite da sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti sulle superfici impermeabili, quali tetti ed aree pavimentate facenti riferimento alle pertinenze del lotto edificato, per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete idrografica superficiale.

Tali sistemi possono essere predisposti con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima e possono comprendere in generale:

- a) invasi ricavati all'interno di aree verdi mediante depressioni localizzate del terreno;
- b) fossati e canali a cielo aperto;
- c) vasche di accumulo interrate in calcestruzzo;
- d) tubazioni interrate di grande sezione;
- e) combinazioni delle precedenti soluzioni.

Nella realizzazione della rete di acque bianche a servizio delle nuove lottizzazioni, possono impiegarsi diametri nominali maggiori di quanto ottenuto dal dimensionamento idraulico, in modo da realizzare il volume di laminazione attraverso il riempimento parziale delle condotte. Il diametro minimo di progetto non deve essere inferiore a 600 mm. Prima della restituzione al recapito di acque pubbliche o

alla rete di fognatura, è posto un dispositivo che mediante setto o luce tarata, fa sì che la portata in uscita al massimo sia uguale a quella delle condizioni ante progetto. La funzione delle vasche di laminazione in una rete meteorica è quella di fungere da volano idraulico immagazzinando temporaneamente una parte delle acque di piena smaltite da una rete di monte, e restituirle a valle una volta passato il colmo di piena. Possono essere realizzate prefabbricate, e solitamente sono interposte tra il collettore finale di una rete e l'emissario di recapito avente sezione trasversale insufficiente a fare defluire la portata di piena in arrivo dalla rete stessa. Per il loro dimensionamento si può adottare il volume di invaso specifico riportato in Appendice per ogni strumento urbanistico.

I volumi generati dalle nuove lottizzazioni possono essere invasati realizzando delle depressioni in corrispondenza di superfici verdi. Si rende massima in questo modo la capacità di assorbimento di tali aree, con la presenza di un livello idrico che di norma non supera 70-80 cm.

In ogni caso deve essere predisposto un manufatto terminale per l'immissione controllata delle acque nel recapito finale.

Gli invasi devono inoltre essere sempre posti a quota compatibile con il ricettore finale, prevedendo eventuali impianti di sollevamento per garantire l'evacuazione delle portate anche in condizioni altimetriche non favorevoli e devono consentire in ogni ipotesi di progetto il funzionamento a pelo libero della fognatura afferente.

Le aree a cui vengono attribuite le funzioni compensative o mitigative possono anche non essere strettamente contigue alle aree oggetto di trasformazione urbanistica; l'efficacia deve essere dimostrata con idonei calcoli idraulici ed idrologici.

In caso di trasformazioni significative di interi comparti urbani, si concorderà preferibilmente la realizzazione di volumi complessivi al servizio dell'intero comparto, di entità almeno pari alla somma dei volumi richiesti dai singoli interventi, da collocarsi comunque sempre in posizioni tali da non consentire funzionamenti in pressione della fognatura.

Sempre nel caso di raggruppamento di volumi riferiti a più strumenti urbanistici in un solo invaso, ai fini di una gestione ottimale delle acque di pioggia, è necessario che le fognature di ciascun singolo strumento urbanistico recapitino all'invaso collettivo e da qui si preveda in recapito nelle acque superficiali.

In caso invece di interventi di carattere più puntuale, in un'ulteriore prospettiva di ottimizzazione e di risparmio nell'uso della risorsa idrica, si deve privilegiare la realizzazione di invasi localizzati in prossimità degli edifici che accumulino le acque durante gli eventi meteorici per poi renderle disponibili, previo opportuno trattamento, al riutilizzo per sciacquoni, apparecchi di lavaggio, irrigazione, ecc.

Si prescrive inoltre la costante manutenzione delle opere idrauliche sin qui elencate da parte dei relativi proprietari.

Per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso è obbligatorio l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno tranne nei casi in cui l'uso di tali materiali sia poco indicato.

b) Aree esondabili o a ristagno idrico (durante eventi di mareggiata)

Le specifiche tecniche e le prescrizioni sono riportate nell'Allegato B.

c) Aree esondabili o a ristagno idrico (durante eventi di alta marea)

Le specifiche tecniche e le prescrizioni sono riportate nell'Allegato B.